

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2078

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BRACCI MARINAI, INNOCENTI, VIOLANTE, NOVELLI, GUERZONI, TURCO, GIANFRANCO RASTRELLI, BATTAFARANO, CORDONI, SUPERCHI, ARLACCHI, BARTOLICH, BIRICOTTI, BONFIETTI, BOVA, BRACCO, BRUNALE, CACCAVARI, CAMOIRANO, CANESI, CENNAMO, CESETTI, CHIAVACCI, DALLA CHIESA, DEL GAUDIO, DI LELLO FINUOLI, DI STASI, FERRANTE, GALLIANI, GAMBALE, GIANNOTTI, GIARDIELLO, GRITTA GRAINER, INCORVAIA, LUCÀ, LOMBARDO, LORENZETTI, LUMIA, MANGANELLI, PAISSAN, RAFFAELLI, REBECCHI, REALE, ROTUNDO, SALES, SARACENI, SETTIMI, SITRA, SODA, SORIERO, STAMPA, TAURINO, TRIONE, VIVIANI, VOZZA

Riordino della disciplina del lavoro a domicilio

Presentata il 22 febbraio 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il presente provvedimento reca interventi in materia di tutela previdenziale dei lavoratori a domicilio, soggetti alla disciplina della legge 18 dicembre 1973, n. 877.

In molte zone del nostro Paese, il lavoro avviene in modo clandestino, come denunciato nel rapporto del 1992 dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il fenomeno è favorito da una particolare situazione di mercato connotata da un elevato tasso di disoccupazione, il che consente ai lavoratori, spinti dalla necessità, di accettare compensi inferiori ai minimi salariali stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, ed ai committenti forti evasioni contributive e fiscali; più si acuisce la crisi economica generale o di determinati settori più il fenomeno è evidente.

Le norme della legge n. 877 del 1973 sono state emanate per garantire uno stato normativo uguale al rapporto di lavoro interno. Si può affermare che ciò non avviene. Molti committenti sollecitano le lavoranti a domicilio ad iscriversi all'albo delle imprese artigiane, liberandosi, di fatto, dal vincolo di osservare la disciplina contenuta nella legge n. 877 del 1973, realizzando la riduzione del costo del lavoro e la maggiore flessibilità della produzione e peggiorando, così, le condizioni delle lavoratrici.

Com'è noto l'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 160 del 1988, ha innovato l'istituto della disoccupazione introducendo il requisito ridotto per quei lavoratori che nel corso dell'anno prestano la propria opera almeno per 78 giornate presso una o più imprese.

Questa innovazione ha fatto emergere forme di lavoro precario e poco tutelato.

In considerazione della innovazione introdotta dal citato decreto-legge n. 86 del 1988, si rende necessario mettere ordine nella miriade di circolari che creano confusione ed interpretazioni difformi, che mal si conciliano con un Paese moderno.

Occorre combattere le evasioni contributive e fiscali da una parte e, dall'altra, tutelare chi svolge un lavoro subordinato nel proprio domicilio.

A tale scopo è necessario:

1) estendere i benefici dell'articolo 7 del citato decreto-legge n. 86 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 160 del 1988 anche ai lavoratori a domicilio soggetti alla disciplina della legge n. 877 del 1973;

2) equiparare i periodi che intercorrono tra una commessa e l'altra di lavoro a domicilio, che non rientrano nel campo di applicazione del trattamento di integra-

zione salariale, ad ogni effetto, ivi compresi i benefici previsti dall'articolo 7 del citato decreto-legge n. 86 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 160 del 1988, e successive modificazioni, al periodo di disoccupazione, con esclusione dei periodi di ferie.

Per accedere ai benefici di cui sopra occorre una dichiarazione di responsabilità del datore di lavoro sul modello 86/88-bis dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonché un biennio di anzianità assicurativa ed almeno 78 giornate lavorative nell'anno precedente le domande. Per il raggiungimento del diritto sono computate le festività infrasettimanali e le domeniche lavorate. I periodi di ferie sono inoltre riconosciuti utili ai fini previdenziali e pensionistici.

Quanto sopra anche in considerazione che la Carta dei diritti sociali fondamentali del Consiglio di Strasburgo del 9 dicembre 1989, redatta dai Capi di Governo di undici Stati membri prevede che ogni lavoratore della allora Comunità europea ha diritto ad un'adeguata protezione sociale e deve beneficiare di adeguati sistemi di sicurezza sociale, a prescindere dalla sua condizione e dalle dimensioni dell'impresa in cui lavora.

Tale Carta contiene, inoltre, l'accesso ai benefici dell'indennità di mobilità per i lavoratori a domicilio dipendenti da aziende industriali con più di 15 dipendenti.

Nella presente proposta di legge vengono, inoltre, inserite disposizioni per facilitare la copertura previdenziale dei lavoratori aventi un livello contributivo inferiore alle retribuzioni medie corrisposte. Le maggiorazioni contributive così corrisposte sostengono le attività con prestazioni discontinue ed, in maniera particolare, il lavoro a domicilio.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Norma di interpretazione autentica sul lavoro a domicilio).

1. I periodi che intercorrono tra una commessa e l'altra di lavoro, nell'ambito del rapporto di lavoro a domicilio soggetto alla disciplina della legge 18 dicembre 1973, n. 877, e successive modificazioni, che non rientrano nel campo di applicazione del trattamento di integrazione salariale, sono considerati come effettiva mancanza di lavoro e sono, quindi, equiparati a tutti gli effetti, ivi compresi i benefici previsti dall'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni, al periodo di disoccupazione.

ART. 2.

(Estensione dei benefici).

1. I benefici previsti all'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni, sono estese ai lavoratori a domicilio soggetti alla disciplina della legge 18 dicembre 1973, n. 877, e successive modificazioni.

ART. 3.

(Requisiti per l'accesso ai benefici).

1. Per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 1 è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) aver conseguito un biennio di anzianità assicurativa, nell'assicurazione per la disoccupazione involontaria, alla data

del 31 dicembre del biennio precedente la data di presentazione della domanda;

b) aver svolto un'attività lavorativa per almeno settantotto giornate nel corso dell'anno precedente, in relazione alla quale sono stati versati o sono dovuti contributi relativi all'assicurazione obbligatoria;

c) presentare una dichiarazione del datore di lavoro, da formularsi in un apposito modello predisposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

2. Ai fini di cui alla lettera b) del comma 1, devono essere computate anche le festività infrasettimanali e le domeniche, purché effettivamente lavorate. Non sono considerati utili i giorni di assenza per infortunio, malattia, gravidanza e puerperio o per qualsiasi altra causa.

ART. 4.

(Copertura finanziaria).

1. I periodi di ferie dei lavoratori di cui alla presente legge sono considerati coperti da contribuzione figurativa ai fini previdenziali.

ART. 5.

(Riconoscimento del trattamento di mobilità).

1. L'accesso all'indennità di mobilità, come definita ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, è consentita ai lavoratori a domicilio soggetti alla disciplina della legge 18 dicembre 1973, n. 877, e successive modificazioni, dipendenti da aziende industriali con più di quindici dipendenti.

ART. 6.

(Periodo di decorrenza).

1. L'indennità di disoccupazione ordinaria, per gli aventi diritto, è corrisposta

al lavoratore a decorrere dal giorno successivo a quello della presentazione della relativa domanda presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego.

ART. 7.

(Previdenza e sgravi contributivi).

1. È previsto, a carico dello Stato, uno sgravio contributivo sostitutivo di quelli in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, identico per tutte le gestioni previdenziali e non superiore al 30 per cento della contribuzione previdenziale obbligatoria a carico del datore di lavoro, quando la retribuzione è inferiore alla media delle retribuzioni riferite ai più bassi livelli contrattuali di inquadramento.

ART. 8.

(Accredito della settimana assicurativa).

1. Il minimo contributivo commisurato al reddito settimanale da accreditare ai lavoratori dipendenti nel corso dell'anno solare ai fini delle prestazioni pensionistiche può essere raggiunto anche con il ricorso, entro l'anno, alla contribuzione volontaria. In caso contrario è accreditato un numero di contributi settimanali pari al quoziente arrotondato per eccesso che si ottiene dividendo il reddito da lavoro complessivamente corrisposto, dovuto od accreditato figurativamente nell'anno solare per il reddito di cui al presente articolo.

